

ARCIDIOCESI DI
AGRIGENTO



✚ Francesco Montenegro

Arcivescovo Metropolita di Agrigento

DECRETO

*sulla celebrazione della Messa,
dei Sacramenti e dei Sacramentali*

Anno 2013

IL MOTIVO DI QUESTO “DECRETO”

Tra i compiti del Vescovo rientra come primario quello di assicurare che la Messa venga celebrata con fede e dignità nel rispetto delle norme della Chiesa. La SS. Eucaristia, infatti, è il cuore pulsante della Chiesa, della sua vita di grazia e di santità e del suo dinamismo missionario di evangelizzazione.

Visitando le Comunità parrocchiali della nostra Arcidiocesi, ho avuto modo di constatare che esistono alcuni **problemi pratici** circa “*il numero, gli orari e le offerte*” delle Messe in uno stesso territorio cittadino o foraniale, sia per l’età avanzata, la diminuzione dei sacerdoti, la cura pastorale di più parrocchie affidata a un solo sacerdote; sia per il persistere in alcune parrocchie di un numero eccessivo di Messe, per gli orari di celebrazioni in atto in uno stesso territorio con facili sovrapposizioni, per la presenza di abitudini e tradizioni che esigono di essere ripensate e riformulate.

Per la soluzione di questo problema mi sono limitato sinora a sollecitare i sacerdoti a ridimensionare il numero delle Messe e a distribuire gli orari nel rispetto delle giuste esigenze dei fedeli.

Ora, con il presente Decreto, frutto anche della consultazione con gli Organismi diocesani competenti, intendo **applicare in modo normativo** questi criteri generali, nel contesto di alcune linee dottrinali e pastorali.

1. PARTE DOTTRINALE – PASTORALE

1.1 L’Eucaristia: culmine e fonte della vita cristiana

L’Eucaristia è il cuore della nostra vita cristiana. E’ l’Eucaristia che illumina il nostro comportamento morale e dà la risposta alle questioni pastorali e normative.

Ci ricorda il Concilio: “*Tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella Santissima Eucaristia è rac-*

chiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua” (PO, 5).

Il Codice di Diritto Canonico, poi, afferma: “*Augustissimo sacramento è la santissima Eucaristia, nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa... Gli altri sacramenti, infatti, e tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla santissima Eucaristia e ad essa sono ordinati*” (can. 897 e can. 899).

1.2 L'obbedienza a Cristo e alla Chiesa

La celebrazione eucaristica è “*azione di Cristo e della Chiesa*”. Essa è affidata da Cristo alla sua Chiesa perché diventi nella celebrazione quotidiana insegnamento, catechesi, educazione, esperienza di vita e fondamento di una coerente azione pastorale.

I contenuti e le modalità fondamentali di tale azione pastorale non sono decisi arbitrariamente dalla Chiesa, ma derivano da Cristo. Ne segue che né il presbitero né il fedele si possono comportare da “padroni” dell’Eucaristia, ma nella celebrazione eucaristica devono vivere il loro “servizio” obbediente e fedele a Cristo Signore e alla Chiesa sua Sposa.

Il Codice di Diritto Canonico ci ricorda che l’opera educativo-pastorale dovrà mirare a far sì che “*i fedeli abbiano in sommo onore la santissima Eucaristia, partecipando attivamente nella celebrazione dell’augustissimo Sacrificio, ricevendo con frequenza e massima devozione questo sacramento e venerandolo con somma adorazione; i pastori d’anime che illustrano la dottrina di questo sacramento, istruiscano diligentemente i fedeli circa questo obbligo*” (can. 898).

Pertanto la Messa dev’essere celebrata e partecipata:

- a. come “*il centro e il fulcro della vita cristiana*”, in intimo e vivo legame con un’esistenza che nella *fede* si ciba della Parola di Dio (proclamata, spiegata e accolta nel cuore e nella vita) e che nella *carità* sincera e feconda di opere concrete testimonia la donazione di Cristo in croce;
- b. con la dovuta attenzione al suo *significato comunitario*, ossia come Sacrificio e convito della comunione e dell’unità del popolo di Dio;
- c. con l’impegno che non solo sia *valida*, ma anche *lecita e fruttuosa*;
- d. mirando soprattutto alla *qualità della celebrazione eucaristica*. La ce-

- lebrazione deve essere “vera” e “decorosa”, segno del grande Mistero che si compie, evitando tutto ciò che sa di improvvisato, di trasandato, di sciatto e di sbrigativo;
- e. ricordando ai fedeli l’impegno per la *frequenza* all’Eucaristia: “*La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all’obbligo di partecipare alla Messa*” (can.1247).

2. PARTE NORMATIVA

Per un’ordinata celebrazione della Messa, dei Sacramenti e Sacramentali

Le norme che ora seguono sono la traduzione giuridica delle precedenti riflessioni dottrinali e pastorali.

2.1 Numero delle Messe

Ricordo quanto prescrive il can. 905 del CJC: “ §1. *Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è consentito celebrare o concelebrare l’Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una sola volta al giorno.*

“§2. *Se vi è scarsità di sacerdoti, l’Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno, e nelle domeniche e feste di precetto, per necessità pastorali, anche tre volte*”.

Come si vede, il Codice è esplicito nell’affermare che, eccettuati i casi previsti dalle norme, ogni sacerdote può celebrare **una sola Messa** quotidiana.

Per la celebrazione di *due Messe* nei giorni feriali o festivi (**binazione**) e per la celebrazione di *tre Messe* nelle domeniche e nelle feste di precetto (**trinazione**) è necessaria la *licenza dell’Ordinario*, che va esplicitamente richiesta e – per l’uso abituale – non può essere presunta.

La “**giusta causa**” per poter “*binare*” e la “**necessità pastorale**” per poter “*trinare*” siano valutate dai sacerdoti tenendo nella dovuta considerazione sia il significato comunitario della Messa sia il rapporto della singola parrocchia con le altre parrocchie della città o dello stesso vicariato.

In ogni caso, si curi che le celebrazioni delle Messe si svolgano nel *ri-*

spetto delle esigenze liturgiche, pastorali e spirituali. La facoltà di binazione o trinazione non può essere concessa per motivi di devozione personale o per soddisfare la richiesta di poche persone, come avverrebbe, per esempio, nel caso delle messe per gli anniversari o trigesimi dei defunti o altre ricorrenze.

Bisogna inserire le **messe di trigesimo o anniversario** dei defunti nella celebrazione della Messa comunitaria.

Già diverse parrocchie osservano questa norma. Per tutte le altre parrocchie che ancora non l'avessero messa in atto, si dà tempo sino al 31 Dicembre 2013, per educare i fedeli a comprendere il significato di questa norma e ad osservarla.

Dal **1° Gennaio 2014** in poi questa disposizione **diventerà norma** per tutta la Diocesi.

2.2 Orari delle Messe

Nei giorni di precetto, il parroco deve offrire alla comunità la possibilità di partecipare alla Messa, senza però indulgere alla pigrizia dei fedeli e al frazionamento della comunità o impoverire la celebrazione e la partecipazione comunitaria.

I sacerdoti di una stessa città, concordino insieme gli orari delle celebrazioni delle Messe sia festive che feriali, tenendo conto delle reali necessità dei fedeli e avendo cura di evitare sovrapposizioni o un numero eccessivo di Messe. Distribuiscano le celebrazioni delle Messe in orari differenziati tra le varie chiese, in modo da offrire diverse opportunità a quei fedeli che, per necessità, non possono intervenire alle celebrazioni parrocchiali.

Particolare cura e attenzione si deve prestare, nel periodo estivo, alle località marine o di maggiore afflusso di gitanti e turisti, in modo da non far mancare anche in questi luoghi, in appositi orari, la celebrazione della Messa.

Sia il numero che gli orari delle Messe concordati nella città o nel Vicariato devono essere *portati a conoscenza dell'Ufficio Liturgico della Curia diocesana*, il quale valuterà le proposte presentate e – ove necessario – potrà aiutare nella comune ricerca della soluzione pastorale più saggia e opportuna.

Chiedo anche *ai Presbiteri responsabili delle Rettorie, ai Religiosi e alle Religiose* di inserire in questa programmazione cittadina o vicariale le

celebrazioni tenute nelle loro chiese; è anzi preferibile che tali celebrazioni nei giorni festivi diventino ‘parrocchiali’, integrate cioè nell’armonico programma delle parrocchie.

2.3 Offerte per la celebrazione della Messa

Per quanto riguarda l’offerta data per la celebrazione della Messa, i sacerdoti devono seguire le norme del Codice di Diritto Canonico (cfr. canoni 945-958) e le disposizioni della delibera CESI del 06/10/2001 (cfr. Calendario Liturgico delle Chiese di Sicilia 2013-14 pag. 373) circa le offerte per i servizi ecclesiali.

In particolare ricordiamo il **can. 945 CJC** che così recita:

“§1. Secondo l’uso approvato della Chiesa, ad ogni sacerdote che celebra o concelebra la Messa, è consentito ricevere un’offerta per l’applicazione della Messa secondo una determinata intenzione”.

“§2. Si raccomanda vivamente ai sacerdoti perché, anche senza ricevere alcuna offerta, celebrino la Messa secondo le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei poveri”.

Ricordo che **l’offerta** per la celebrazione e applicazione della Messa viene stabilita in sede regionale; a nessuno è consentito chiedere una somma maggiore; è lecito accettare un’offerta maggiore o minore di quella stabilita, se data spontaneamente (cfr. can. 952 §1). L’offerta per la celebrazione della Messa stabilita dalla Delibera CESI è di €. 8,00. Tale offerta non rientra nel bilancio parrocchiale, ma è data al sacerdote celebrante.

Il sacerdote che celebra **più messe nello stesso giorno** può applicare ciascuna di esse secondo l’intenzione per la quale è stata data l’offerta, a condizione però che egli tenga per sé l’offerta della prima messa celebrata; per la seconda Messa egli può trattenere per sé solo la metà dell’offerta stabilita, l’altra metà va trasmessa all’Ufficio Messe binate della Curia.

Qualora nelle Messe binate festive non si abbiano intenzioni per la seconda Messa, salva quella “*pro populo*”, si applichino “*ad mentem Episcopi*” e, ogni semestre, se ne trasmette il numero al competente Ufficio di Curia.

Ricordo infine la Messa celebrata secondo *un’intenzione “collettiva”* (**Messe plurintenazionali**), nella quale le offerte dei fedeli sono cumulate

con altre in un'unica offerta. Celebrare con una simile intenzione una sola Messa è lecito, come stabilisce il Decreto della Congregazione del Clero (23 marzo 1991), alle seguenti precise condizioni:

- 1) che gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente;
- 2) che siano pubblicamente indicati il luogo e l'ora in cui tale Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana;
- 3) che il celebrante trattenga la sola elemosina stabilita nella Diocesi;
- 4) che la somma residua eccedente tale elemosina diocesana sia consegnata all'Ordinario, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (le opere della Chiesa e il sostentamento dei ministri: cfr. can. 946).

2.4 Offerte per la celebrazione di Sacramenti o Sacramentali

I Sacramenti sono dono gratuito di Cristo Crocifisso e Risorto. Pertanto in occasione della loro amministrazione non si può chiedere nulla ai fedeli, ma solo accettare *offerte libere e spontanee*.

La celebrazione del **battesimo** e dei **funerali** rimane pertanto gratuita. In occasione della celebrazione del **matrimonio**, i Parroci o i Rettori di chiese, potranno richiedere un'offerta che non potrà mai superare la somma di **centotre euro**, escluse, ovviamente, le somme per i servizi relativi ai fiori e all'organo.

Le eventuali offerte ricevute devono essere regolarmente versate nella cassa parrocchiale e gestite, per i fini propri della Chiesa, dal Parroco con il parere del Consiglio Affari Economici Parrocchiali.

In alcune **occasioni speciali** (Prima Confessione e Comunione, Cresima) si eviti di chiedere offerte e di imporre tariffe.

I Presbiteri ricordino che è loro preciso dovere di giustizia provvedere ogni bene spirituale ai propri fedeli, indipendentemente da ogni possibile offerta, in particolare quando si tratta di fedeli poveri o indigenti. Tengano presente che esigere o richiedere un'offerta superiore a quanto indicato dalla Delibera CESI è da considerarsi mancanza contro la giustizia e la carità, che esige la restituzione.

I fedeli, in appositi momenti formativi e con le dovute forme, possono essere illuminati sui bisogni della comunità e il doveroso sostentamento dei luoghi di culto e della pastorale.

CONCLUSIONE

Questo Decreto, che desidero sia portato a conoscenza di tutti e tradotto nell'esperienza celebrativa delle comunità cristiane, ha come suo scopo di mantenere viva, limpida e integrale la nostra fede nell'Eucaristia.

E' compito del Vescovo “**vigilare**” perché la vita delle nostre Comunità sia serena e non ci siano motivi veri o presunti di scandalo.

In questo senso i richiami pastorali e normativi presentati non possono non toccare in profondità la coscienza morale cristiana dei presbiteri e dei fedeli: questa sollecita tutti a un'adesione fedele e generosa, nella consapevolezza che l'obbedienza amorosa ed esigente della Chiesa a Cristo Signore raggiunge la sua pienezza necessaria nella celebrazione dell'Eucaristia.

Nessuno, dunque, minimizzi il valore di questo Decreto, quasi fosse un semplice richiamo di qualche norma puramente disciplinare, né tanto meno trovi scusa in una qualche consuetudine indebitamente istaurata.

La Chiesa nella sua sapienza, prudenza ed esperienza ci dà delle norme che dobbiamo accogliere in spirito di sincera obbedienza. E' per il bene dei fedeli!

Nel ringraziarvi per la vostra comprensione e collaborazione Vi benedico di cuore.

Agrigento, 24 novembre – Solennità di Cristo Re - 2013

✠ **Francesco Montenegro, Arcivescovo**